



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO DELIBERAZ. C.C. N. 62 DEL 28.09.1995 –

in vigore dal 14/11/1995

MODIFICATO DELIBERAZ. C.C. N. 5 DEL 10.02.2003 –

in vigore dal 22/03/2003

INTEGRATO con delibera di g.c. n. 7 del 19/01/2004

in vigore dal 30/04/2004

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Ambito e scopo del regolamento
- ART. 2 Classificazione del Comune
- ART. 3 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- ART. 4 Tariffe e maggiorazioni
- ART. 5 Attribuzioni del personale addetto
- ART. 6 Funzionario responsabile

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- ART. 7 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- ART. 8 Ripartizione degli impianti
- ART. 9 Piano generale degli impianti
- ART. 10 Impianti privati per le affissioni dirette
- ART. 11 Autorizzazioni
- ART. 12 Anticipata rimozione
- ART. 13 Divieti e limitazioni
- ART. 14 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- ART. 15 Materiale pubblicitario abusivo
- ART. 16 Pubblicità effettuata su spazi comunali
- ART. 17 Spazi privati per le affissioni

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- ART. 18 Norma di rinvio
- ART. 19 Tariffe e determinazione dell'imposta
- ART. 19/bis Insegne d'esercizio – definizione (inserito con C.C. 5 del 10/02/03)

- ART. 20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- ART. 21 Mezzi pubblicitari gonfiabili
- ART. 22 Pubblicità sonora

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 23 Servizio delle pubbliche affissioni
- ART. 24 Norma di rinvio

- ART. 25 Richiesta del servizio
ART. 26 Modalità per le affissioni
ART. 27 Rimborso dei servizi pagati

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 28 Sanzioni
ART. 29 Riscossioni
ART. 30 Prescrizioni

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 31 Norma di rinvio
ART. 32 Entrata in vigore

ALLEGATO "A" - TARIFFE -

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e, anche mediante rinvio ad altri Regolamenti Comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, co. 3, del D. Lgs. Precisato.

Agli effetti del presente Regolamento, per "IMPOSTA" e per "DIRITTO", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In base alla popolazione residente al 31 Dicembre 1993 (6.935 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Cadelbosco di Sopra, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla **CLASSE V**.

ART. 3
GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONE

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Cadelbosco di Sopra direttamente o con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla Legge e secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 507/93 art. 28 e seguenti.

ART. 4
TARIFFE E MAGGIORAZIONI

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e come indicato nell'ALLEGATO "A" del presente Regolamento. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 OTTOBRE dell'anno precedente.

ART. 5
ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nel caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, può anche sostituire, in caso di assenza o di impedimento, il responsabile del settore quale rappresentante del Comune in sede contenziosa.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al concessionario.

CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 7
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

Le tipologie, le caratteristiche tecniche e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale verranno disciplinate dal Piano Generale degli impianti.

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 7.000 unità, registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq. 84 pari a 120 fogli del formato 70 x 100.

La superficie minima indicata al precedente comma deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

ART. 8
RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma precedente.

ART. 9
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere non vincolante delle Commissioni consiliari competenti.

Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16.12.92, n. 495.

ART. 10
IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93 verrà attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la possibilità di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette di manifesti e simili su spazi appositamente delimitati.

Tale facoltà avverrà nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 8, nonché della distribuzione risultante dal Piano di cui all'art. 9, comma 2.

La concessione dell'installazione di impianti per l'effettuazione di affissioni dirette viene rilasciata durante lo svolgimento di specifica gara previa predisposizione di apposito capitolato d'onori che preveda la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune, la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli impianti se collocati sul suolo pubblico, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.

ART. 11
AUTORIZZAZIONE

L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Chiunque intenda installare sul territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta indirizzata al Sindaco.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, e da presentare all'Ufficio Tecnico, deve contenere:

- a – l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, partita IVA della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b – un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
- c – la descrizione tecnica dell'impianto e del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato, la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- d – la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta apposita concessione di occupazione prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione del titolo che attesti la disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Entro il termine di 60gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

L'Ufficio Tecnico sottoporrà all'esame della Commissione Edilizia le richieste in ordine cronologico di presentazione.

Il termine di cui al comma 6 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i termini indicati.

Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali o di altri enti pubblici.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o a indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui ai commi precedenti.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 18 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al capo 3°.

L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, di cartelli o infissi pubblicitari, non esposti in luoghi pubblici o prospicienti luoghi pubblici ed a condizione che gli edifici non siano sottoposti a vincoli contenuti nelle tavole o norme del PRG, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al comma precedente.

Per la pubblicità sonora e in forma ambulante, salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda l'autorizzazione verrà rilasciata dal comando VV.UU., previa indicazione sulla domanda dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a – pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere delle stazioni ferroviarie, degli

stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b – pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

ART. 12 **ANTICIPATA RIMOZIONE**

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 13 **DIVIETI E LIMITAZIONI**

La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per i tempi ed orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti alle case di cura e simili, in prossimità di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

La pubblicità a mezzo di aereomobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

ART. 14 **PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI**

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazioni della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 15 presente Regolamento.

ART. 15 **MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 6 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine previsto dall'apposita ordinanza del Sindaco.

In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia della spesa di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi, nella quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART. 16 **PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI**

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabilite dal Comune di Cadelbosco di Sopra.

ART. 17
SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni o proprio concessionario, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 7, comma 3, del presente Regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 18
NORMA DI RINVIO

La legge (D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13) la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

Presupposto dell'imposta:

- a – costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;
- b – per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Modalità di applicazione dell'imposta:

- a – costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
- b – ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibiti alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- c – è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
- d – se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica

figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Dichiarazione

- a - non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;
- b – il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c – la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, nel caso di gestione diretta, oppure al concessionario del servizio, i quali, se richiesto, ne rilasciano ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta. In tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.

Pagamento dell'imposta

- a – l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del concessionario o del Funzionario Responsabile nel caso di gestione diretta;
- b – il contribuente è tenuto a comunicare al Concessionario oppure all'Ufficio Comunale competente, l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- c - per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi Regolamenti Comunali.

Attività di accertamento

- a - nell'avviso di accertamento, oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 19

TARIFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigente nel periodo di imposta considerato.

Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente Regolamento.

ART. 19/BIS

INSEGNE D'ESERCIZIO - DEFINIZIONE

Ai fini della loro classificazione, si considerano "INSEGNE D'ESERCIZIO" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o

professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della Ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione indicativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

ART. 20

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

E' consentito installare i mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere nei limiti previsti dal Codice della Strada.

La pubblicità di cui al comma 1, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 21

MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precisato.

ART. 22

PUBBLICITA' SONORA

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 24
NORMA DI RINVIO

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 18,19,20,21 e 22 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

ESENZIONI E RIDUZIONI:

si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. A, del D.Lgs. 507/93, i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

Pagamento del diritto:

- a – è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tal fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni è attivato un apposito ed esclusivo servizio di cassa, che dovrà essere gestito in base a quanto disciplinato dal Regolamento di Contabilità. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario e, comunque, qualsiasi diversa forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore ed il pagamento si intende effettuato, anche ai fini dei sanzionatori, il giorno della acquisizione materiale del denaro da parte del Comune;
- b – in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p. la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 507/93, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

ART. 25
RICHIESTA DEL SERVIZIO

Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, all'ufficio comunale competente ovvero al concessionario apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico per la pubblicità. La data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'Ufficio.

Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 26 **MODALITA' PER LE AFFISSIONI**

Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova separata commissione.

Sui manifesti posti in affissione deve essere riportata in calce (**numerazione**) con la data di inizio affissione e quella di scadenza.

Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

Nel relativo capitolato d'onori può prevedersi che la maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/93, possa essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50% della stessa.

Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta dai medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.

La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 27 **RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI**

Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V **DISPOSIZIONI COMUNI**

ART. 28 **SANZIONI**

Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle di cui all'art. 9, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Sindaco, con propria ordinanza, nel rispetto dei limiti di legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzabili separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 29 **RISCOSSIONE**

Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.

Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART. 30 **PRESCRIZIONI**

I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del Contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

ART. 32
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 08.06.90, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

ALLEGATO "A"**T A B E L L A 1****ART. 12 D.Lgs. n. 507/1993
TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare o frazione è la seguente:

P E R I O D O	S U P E R F I C I E		
	Inferiore a Mq. 5,5 (euro/mq.)	Compresa tra Mq. 5,5 e 8,5 (euro/mq.)	Superiore a mq. 8,5 (euro/mq.)
1. FINO A 1 MESE O FRAZIONE	1,50	2,26	3,01
2. FINO A 2 MESI O FRAZIONE	3,01	4,50	6,00
3. FINO A 3 MESI O FRAZIONE	4,50	6,76	9,00
4. PER OGNI ANNO SOLARE	15,00	22,50	30,00

T A B E L L A 2**ART. 12 E ART. 7 D.Lgs. n. 507/1993
TARIFFA PER LA PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA**

P E R I O D O	S U P E R F I C I E		
	Inferiore a Mq. 5,5 (euro/mq.)	Compresa tra Mq. 5,5 e 8,5 (euro/mq.)	Superiore a Mq. 8,5 (euro/mq.)
1. FINO A 1 MESE O FRAZIONE	3,00	3,75	4,50
2. FINO A 2 MESI O FRAZIONE	6,00	7,50	9,00
3. FINO A 3 MESI O FRAZIONE	9,00	11,25	13,50
4. PER OGNI ANNO SOLARE	30,00	37,50	44,99

T A B E L L A 3**ART. 13 CO. 1 D.Lgs. n. 507/1993
**TARIFFE PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE SIA
INTERNA CHE ESTERNA, IN BASE ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI
MESSI PUBBLICITARI INSTALLATI SU CIASCUN VEICOLO.****

TARIFFA PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE E PER ANNO SOLARE (EURO)	
PUBBLICITA' INTERNA	TARIFFA UNICA
1) ORDINARIA	14,99
2) LUMINOSA	30,00

TARIFFA PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE E PER ANNO SOLARE (EURO)			
PUBBLICITA' ESTERNA	Inferiore a mq. 5,5	Compresa tra mq. 5,5 e 8,5	Superiore A mq. 8,5
1) ORDINARIA	14,99	22,50	30,00
2) LUMINOSA	30,00	37,50	44,99

T A B E L L A 4

ART. 13, CO. 3, D.Lgs. n. 507/1993

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO

L'IMPOSTA E' DOVUTA PER L'ANNO SOLARE AL COMUNE OVE HA SEDE L'IMPRESA O QUALSIASI ALTRA DIPENDENZA SECONDO LA SEGUENTE TARIFFA:

PER OGNI AUTOVEICOLO CON PORTATA			
	Superiore a Kg. 3.000 (euro)	Inferiore a Kg. 3.000 (euro)	Altri (euro)
1) ORDINARIA			
Senza rimorchio	98,16	65,45	32,73
Con rimorchio	196,34	130,89	65,45
2) LUMINOSA			
Senza rimorchio	196,34	130,89	65,45
Con rimorchio	294,50	196,34	98,16

T A B E L L A 5

ART. 14, CO. 1, 3 D.Lgs. n. 507/1993

TARIFE PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI O PER CONTO PROPRIO, CON INSEGNE, PANNELLI LUMINOSI, ECC. MEDIANTE CONTROLLO ELETTRONICO, ELETTROMECCANICO, CON VARIABILITA' DEL MESSAGGIO O AD INTERMITTENZA.

INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI MESSAGGI, PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE E PER ANNO SOLARE O FRAZIONE, SI APPLICA LA SEGUENTE TARIFFA:

P E R I O D O	TARIFFA PER OGNI METRO QUADRATO	
	Per conto altrui (euro)	Per conto proprio (euro)

1) per ogni anno solare	43,63	21,81
2) fino a 1 mese o frazione	4,37	2,18
3) fino a 2 mesi o frazione	8,72	4,37
4) fino a 3 mesi o frazione	13,09	6,55

T A B E L L A 6

ART. 14, CO. 4 , 5 D.Lgs. n. 507/1993

TARIFFE PER LA PUBBLICITA' CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE, INDIPENDENTEMENTE DAI MESSAGGI E DALLA SUPERFICIE.

	Per i primi 30 giorni (euro)	Per i giorni successivi (euro)
TARIFFA PER OGNI GIORNO	2,73	1,36

T A B E L L A 7

ART. 15, CO. 1 D.Lgs. n. 507/1993

TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI

P E R I O D O	PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE (EURO)
PER OGNI 15 GG. O FRAZIONE	14,99

T A B E L L A 8

ART. 15, CO. 2, 3 D.Lgs. 507/1993

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI O PALLONI FRENATI, INDIPENDENTEMENTE DAI SOGGETTI PUBBLICIZZATI.

A CIASCUN COMUNE SUL CUI TERRITORIO LA PUBBLICITA' VIENE ESEGUITA:

	AEROMOBILI (euro)	PALLONI FRENATI O SIMILI (euro)
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	65,45	32,73

T A B E L L A 9

ART. 15, CO. 4 D.Lgs. n. 507/1993

**TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE
ANCHE CON VEICOLI, DI MANIFESTAZIONI O DI ALTRO MATERIALE
PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARRELLI.**

	PER CISCUNA PERSONA IMPIEGATA (euro)
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	2,73

T A B E L L A 10

ART. 15, CO. 5 D.Lgs. n. 507/1993

**TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI
AMPLIFICATORI E SIMILI.**

	PER CISCUN PUNTO DI PUBBLICITA' (euro)
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	8,18

T A B E L L A 11

ART. 19 D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**LA MISURA DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' APPLICATA IN
BASE ALLA SEGUENTE TARIFFA:**

P E R I O D O	PER OGNI FOGLIO FINO A cm. 70x100 (euro)
PER I PRIMI 10 GIORNI	1,36
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,41